

## REGOLAMENTO (CE) N. 1942/95 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1995

che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi europei tra le Comunità ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli accordi europei conclusi con la Polonia <sup>(9)</sup>, l'Ungheria <sup>(10)</sup>, la Repubblica ceca <sup>(11)</sup>, la Repubblica slovacca <sup>(12)</sup>, la Romania <sup>(13)</sup> e la Bulgaria <sup>(14)</sup> prevedono alcuni contingenti tariffari annuali di carni bovine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202; che le importazioni entro i limiti di tali contingenti beneficiano di una riduzione del prelievo e del dazio della tariffa doganale comune; che le percentuali di riduzione e i quantitativi oggetto dei contingenti sono stati più volte modificati da protocolli aggiuntivi <sup>(15)</sup> e da scambi di lettere con la Romania e la Bulgaria <sup>(16)</sup>;

considerando che gli accordi così modificati prevedono per l'anno 5 (1° luglio 1995 — 30 giugno 1996) una riduzione delle aliquote del 60 % e un aumento dei quantitativi contingentali; che occorre stabilire le modalità d'applicazione relative alla gestione dei contingenti di cui trattasi;

considerando che il regolamento (CE) n. 3379/94 ha inoltre aperto alcuni contingenti tariffari per il 1995 a favore della Polonia e dell'Ungheria; che è opportuno prendere in considerazione tali quantitativi nel quadro del presente regolamento e determinare le pertinenti modalità d'applicazione per il secondo semestre 1995;

<sup>(1)</sup> GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 25 del 29. 1. 1994 e GU n. L 366 del 31. 12. 1994.

<sup>(10)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 69 e pag. 75.

<sup>(1)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.